



DISCIPLINARE DI GARA

Appalto per l'affidamento del servizio di gestione del progetto SAI ORDINARI per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di n. 42 utenti – (D.M. 18/11/2019 e Linee guida allegate) triennalità 2024/2026 da svolgersi nel Comune di Taranto.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 in modalità telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata unicamente sulla base dei criteri qualitativi (art 108 co. 5 D.Lgs. 36/2023)

CUP: E59G24000210001

CPV: 85300000-2

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPALTO

Il presente disciplinare - allegato al Bando di gara ed al Capitolato Speciale d'appalto di cui costituisce parte integrante e sostanziale - comprende la normativa integrativa riguardante i requisiti, le modalità, i termini di partecipazione alla procedura di gara telematica, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta con i documenti obbligatori da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all'affidamento del servizio di attuazione del progetto SAI - Sistema di Accoglienza e Integrazione (ex SIPROIMI/SPRAR) - per gli interventi di accoglienza integrata cat. *Ordinari*, dalla data di stipula del contratto (o esecuzione in via d'urgenza) al 31/12/2026.

La normativa specifica di riferimento riguardante il progetto e la conseguenziale gestione del servizio è quella di cui al D.L. 130/2020, al D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018, al Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019 ed alle allegate Linee guida che disciplinano i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse del fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo. La premessa è parte integrante del presente disciplinare.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelli di cui al CPV: 85300000-2 Servizi di Assistenza sociale e servizi affini.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Codice è la **Dott.ssa Monica RICCHIUTI**, Funzionaria della Direzione COORDINAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE EUROPEA, GESTIONE FONDI COMUNITARI/PNRR del Comune di Taranto:

P.E.O.: strutturadicoordinamento@comune.taranto.it

P.E.C.: strutturadicoordinamento.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura sarà gestita mediante apposito sistema telematico accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://acquistinretepa.it> (di seguito, "Piattaforma" o



“MEPA”).

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel già menzionato documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file, ritardi nella presentazione della domanda o nell'inserimento di dati, documenti e/o malfunzionamento, danni, pregiudizi all'operatore economico derivanti da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle istruzioni della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa - non dovuti alle predette circostanze - che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre: la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma, o la proroga dello stesso per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento, o la prosecuzione della gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale ove sono accessibili i documenti di gara, o, infine, di procedere attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato sul sito della Piattaforma, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o di altro indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

1.1 Dotazioni tecniche



Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi - a propria cura, spesa e responsabilità - della strumentazione tecnica ed informatica indispensabile per il corretto utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un **sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID)** di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale**, in corso di validità, rilasciato da:
 - a. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - b. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - c. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 Presentazione offerte - Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

N.B.: Per firmare digitalmente la documentazione di gara - ove richiesto - i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della presentazione dell'offerta, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 90/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.



2. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a. bando di gara;
- b. disciplinare di gara;
- c. il Capitolato Speciale;
- d. l'elenco del personale sottoposto a cd. "Clausola sociale"
- e. i modelli per la presentazione dell'offerta, ovvero:
 - i. Mod. A – domanda di partecipazione;
 - ii. Mod. B – patto di integrità
 - iii. Mod. C – dichiarazione ATI – GEIE
 - iv. Mod. D - Operatore ausiliario
 - v. Mod. E – Requisiti di capacità tecnica professionale
 - vi. Mod. F – format offerta tecnica.

La documentazione di gara è accessibile sulla piattaforma telematica e sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non sono ammessi altresì chiarimenti di tipo normativo.

La funzione dei chiarimenti è quella di dare un'interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la *ratio* quando vi siano dubbi in tal senso. Sono pertanto vietati i chiarimenti non di tipo interpretativo ma che modificano la disciplina di gara richiedendo ulteriori requisiti di ammissione o requisiti diversi o, ancora, eliminando dei requisiti richiesti, rispetto a quanto previsto dalla *lex specialis*.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti - in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 - tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale attraverso la sezione "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Per quanto non previsto dal sopracitato decreto, le comunicazioni avvengono mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per



gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto **l'affidamento del servizio di gestione del progetto SAI ordinari per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di n. 42 utenti** – (D.M. 18/11/2019 e Linee guida allegate) **per il triennio 2024/2026 da svolgersi nel Comune di Taranto.**

Il progetto ***SAI ordinari*** è rivolto ad offrire accoglienza e protezione a n. 42 utenti e dovrà sostanziarsi in servizi di accoglienza, integrazione e tutela nonché in servizi aggiuntivi e complementari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, del D.lgs. n. 36/2023, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di servizio.

L'appalto avrà durata **fino al 31.12.2026** e i suoi effetti decorreranno dalla data di stipula del contratto o dalla data della consegna anticipata del servizio, effettuata con apposita Determinazione dirigenziale.

L'aggiudicatario dovrà svolgere i servizi richiesti per tutta la durata del contratto sulla base di quanto definito nel capitolato e nell'offerta tecnica, in sinergia con la Stazione Appaltante.

Le attività dovranno essere realizzate in modo da essere complementari ed interagenti con il servizio reso dall'Amministrazione. La finalità del servizio nel suo complesso consiste nel rafforzamento della rete di servizi sociali destinati ai cittadini beneficiari del progetto, attraverso l'adozione dell'approccio multidimensionale.

Le attività richieste dovranno essere svolte secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale e nei documenti in esso richiamati, nonché secondo le indicazioni riportate nel presente disciplinare e nella documentazione di gara.

Sarà a completo carico dell'affidatario ogni onere strumentale, organizzativo e consultivo necessario per l'espletamento delle prestazioni previste.

Luogo di esecuzione: territorio del comune di Taranto - codice ISTAT: 073027.

Importo del contratto: Il Comune si obbliga a corrispondere al soggetto attuatore, per l'adempimento di tutto quanto previsto nel presente Contratto, la somma che sarà riconosciuta dal Servizio Centrale del Ministero dell'Interno all'esito della rendicontazione.

L'importo massimo stimato del contratto posto a base di gara è pari ad **€ 945.520,00**, incluso di IVA, secondo il prospetto che segue:



n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi oggetto dell'appalto	85311000-2	P	
A) Costo del personale Di cui per la manodopera diretta € 399.546,79				€ 436.780,54
B) Spese di gestione diretta e consulenze				€ 36.660,92
C) Immobili e utenze				€ 134.367,20
D) Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari				€ 278.587,94
E) Viaggi/formazione/sensibilizzazione				€ 10.024,97
F) Altri costi indiretti				€ 4.074,16
G) Iva al 5%				€ 45.024,76
A) + B) + C) + D) + E) + F) Importo complessivo massimo <i>NON SOGGETTO A RIBASSO</i>				€ 945.520,000

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice dei contratti, è di € 399.546,79 ed è compreso nell'importo totale massimo stimato del contratto di cui al periodo che precede.

L'importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche di cui al presente capitolato. Verranno retribuite solo le prestazioni e le spese specificamente richieste ed effettivamente sostenute (*rendicontazione a costi reali*).

Il servizio oggetto dell'appalto è finanziato dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Essendo valutata l'offerta esclusivamente sulla base di criteri qualitativi, l'operatore economico non dovrà dichiarare i suoi costi della manodopera ma dovrà dichiarare il proprio regime fiscale e i contratti collettivi applicati.

Ai sensi dell'articolo 11, c. 2, del Codice dei Contratti, ai lavoratori dipendenti delle imprese potrà essere applicato uno dei seguenti contratti collettivi:

- CCNL Cooperative Sociali - Codice CNEL: T151;
- CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo Settore classificati mediante codice CNEL: T19G.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, c. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante come meglio esplicitato nel successivo paragrafo 21 del presente Disciplinare, relativo all'offerta



economica.

Qualora l'operatore economico individuato durante la procedura di gara presenti alla Stazione appaltante la dichiarazione di equivalenza delle tutele, quest'ultima sarà verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'Allegato I.01.

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4. DURATA, TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E REVISIONE PREZZI

4.1 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di indicativamente **18 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. **In ogni caso le prestazioni devono essere eseguite inderogabilmente entro il 31/12/2026**, salvo proroghe disposte dal Ministero dell'Interno, senza ulteriori costi per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. **17 comma 8 del Codice** è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

4.2 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) e comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **18 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è quello indicato nella tabella sottostante, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

Il valore globale stimato dell'appalto pertanto è così suddiviso:

(importi comprensivi di IVA)

Importo dell'affidamento	€ 945.520,00
Importo proroga <i>stimato</i> 15 mesi (art. 120 comma 1 lettera. a)	€ 945.520,00
Importo proroga tecnica <i>valore stimato</i> (art. 120 comma 11)	€ 331.380,00
VALORE GLOBALE DELL'APPALTO	€ 2.222.420,00

4.3 Revisione prezzi

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo e dal Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. In ogni caso, non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

In particolare, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura



oggettiva, si verifichi una variazione del costo del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'indice revisionale applicabile è individuato nella Tabella D2 Allegato II.2-bis del Codice.

4.4 Gli Oneri per la sicurezza sono stati stimati ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., **il servizio non presenta rischi da interferenze**, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0. Di conseguenza, in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

4.5 Personale da impiegare nel servizio e clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti di accesso prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, i Raggruppamenti Temporanei (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le prestazioni e le relative quote che saranno eseguite** dai singoli componenti il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 68 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi di cui all'articolo 66, co. 1, lett. g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art.65 co. 2 lett. c), del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine dalla Stazione Appaltante, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti



che abbiano partecipato in più di un Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 7, del Codice dei Contratti, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

In caso di consorzi di cui all' art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare il Documento di gara unico europeo, limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 65 del Codice. Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza. È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei Raggruppamenti Temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**"), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi degli articoli 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e 95, co. 3, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. n. 267/1942, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e purché non rivesta la qualità di mandataria.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E MEZZI DI PROVA

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "**FVOE**") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato - FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute.

La Stazione Appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "**CAD**") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione



dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti dal Codice, come meglio esplicitati nei successivi paragrafi.

7. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo:

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 *ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al FVOE.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning: Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione



Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione:

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

L'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti negli articoli seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico, in funzione della sua natura, dovrà, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, dimostrare l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'Appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta.**

Qualora il concorrente rientri nella categoria delle Cooperative Sociali, dovranno essere riportati anche gli estremi della relativa iscrizione all'**Albo delle società cooperative.**

Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte al **RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).**

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del



Codice dei Contratti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 11, del Codice dei Contratti, **l'operatore economico dovrà possedere un fatturato globale non inferiore al valore dell'appalto**, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

Il possesso del requisito previsto viene autocertificato dall'operatore economico, compilando la **Sezione specifica del DGUE**.

Tale requisito è richiesto al fine di provare l'affidabilità dei partecipanti alla gara, tenuto conto del valore economico dell'appalto e della complessità delle prestazioni.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La documentazione comprovante il possesso del requisito di cui al presente punto dovrà essere inserita dall'operatore economico all'interno del FVOE.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 11, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà aver eseguito, con buon esito e senza contestazione, **negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati per un importo minimo pari all'importo posto a base di gara**.

Per "contratti analoghi" si intendono quelli afferenti a servizi rivolti a cittadini stranieri migranti nell'ambito delle politiche di integrazione (Es. Servizi di Integrazione come LGNET, Progetti finanziati dal FAMI, ecc...)

Il possesso dei requisiti previsti dal presente punto viene autocertificato dall'operatore economico, compilando l'apposito **Modello E – Requisiti di capacità tecnica e professionale**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:



- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Nel caso in cui un servizio sia stato effettuato in Raggruppamento (o simili) con altri operatori economici che non fanno parte del concorrente, si prende in considerazione solo la quota parte del servizio svolto dal concorrente alla presente procedura. A tal fine quest'ultimo dovrà indicare la percentuale della prestazione allo stesso direttamente imputabile.

8.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito dei contratti analoghi di cui al precedente punto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del raggruppamento.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



8.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale e Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023 il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, limitatamente ai casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "avvalimento premiale"), non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, **salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.**

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o le esperienze professionali pertinenti, ove richieste, il concorrente, ai sensi dell'art. 104, comma 3 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti **solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.**

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati per i servizi subappaltabili. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di



commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di carattere generale previsti dall'articolo 7 e dichiararli **presentando un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti speciali previsti dall'articolo 8 e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli **presentando un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento deve essere presentato nell'offerta tecnica; nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, dovranno essere stipulati due contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti che dovrà essere presentato nella documentazione amministrativa, l'altro per il prestito dei requisiti premiali che dovrà essere presentato nell'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è sanabile, e quindi **causa di esclusione**, la carenza degli elementi essenziali del contratto che non consentano, ad esempio, la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 8 del presente Disciplinare; mentre, la riscontrata carenza esclusivamente degli elementi del contratto relativi all'avvalimento "premierale" determinerà la non attribuzione del punteggio "premierale" (in caso di aggiudicazione con O.E.V.), restando ferma, invece, l'idonea qualificazione dell'operatore economico con riferimento ai requisiti speciali oggetti di avvalimento. Ai sensi dell'articolo 104, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui all'articolo 91 e, con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, dall'articolo 105, del Codice dei Contratti, nonché se sussistono cause di esclusione.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.



10. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto in quanto, dal combinato disposto di cui all'art. 128 del Codice e all'art. 74 della Direttiva UE 2014/24, risulta che non è applicabile per i servizi di assistenza sociale quale quello ricorrente nella fattispecie.

11. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per tutti i lavoratori dell'appalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL previste.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel Documento denominato **"Elenco Personale Clausola sociale"** allegato alla procedura di gara e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc..

12. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1 del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, **pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'Appalto**, pari all'importo di seguito indicato, salve le riduzioni e i benefici di legge di cui all'art. 106 comma 8:

Importo Garanzia Provvisoria: **€ 42.331,81**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, IBAN: IT 98 X 05385 41330 T20991870311

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>



<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - iii. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

12.1 Riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria: ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:



- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).

c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi individuate tra quelli previsti dall'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, per un importo pari a € **90,00** a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC: [Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La stazione appaltante procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico).



Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, ovvero presente ma irregolare, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice.

In caso in cui il mancato pagamento o la sua regolarizzazione non risultino sanati nel termine di legge, la stazione appaltante **esclude il concorrente dalla procedura di gara.**

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicati sulla piattaforma, a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'offerta è composta da:

- **Documentazione amministrativa;**
- **Offerta Tecnica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre, ivi compreso i documenti a comprova dei requisiti, deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il



soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La mancata separazione della documentazione amministrativa e tecnica costituirà causa di esclusione.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria (se prevista), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- il difetto di sottoscrizione digitale della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste è sanabile;
- non è sanabile la mancata sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica;
- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione indicati nel presente Disciplinare.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – **non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni** – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, **si procede all'esclusione** dell'operatore economico dalla procedura.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un ulteriore termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. *I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.*

16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa deve contenere i seguenti documenti in formato elettronico **con firma digitale**:

- a. Modello “A” - Domanda di partecipazione ed eventuale procura
- b. Modello “B” – Patto di integrità
- c. Modello “C” - Dichiarazione costituzione ATI- GEIE (in caso di costituzione ATI- GEIE);
- d. Modello “D” - Dichiarazioni Operatore Economico Ausiliario (in caso di avvalimento);
- e. Modello “E” - Requisiti di capacità tecnica e professionale;
- f. DGUE (predisposto da S.A. - in caso di problemi predisposizione e-DGUE-IT formato.xml tramite portale dedicato)
- g. Garanzia provvisoria;
- h. Contributo ANAC;
- i. Contratto di avvalimento (in caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione);

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e presentata:



- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Esenzioni dall'imposta di bollo: *Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.*

16.1 Procure: Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la



procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

17. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 e sul possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, previsti nel presente disciplinare, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del DPR 445/2000, attraverso il DGUE, (eDGUE-IT_request.xml) disponibile nella documentazione di gara.

Il DGUE dovrà essere compilato in tutte le sezioni indicate come da indicazioni della Piattaforma Telematica. *In caso di problemi di predisposizione dell'e-DGUE-IT in formato .xml attraverso la piattaforma, l'operatore economico potrà compilare il Modello G – DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante o generato tramite il portale espd.eop.bg, con le seguenti indicazioni:*

Parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Parte III: Motivi di esclusione: Compilare le sez. A- B - C e D.

Parte IV: Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale del presente disciplinare;
- la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica finanziaria indicato nel presente disciplinare;
- la **sezione C** e la **parte II sez. A** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di questa verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.



La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il Modello G – DGUE deve essere presentato:

- da tutti gli operatori economici di cui all'art.66 del Codice che partecipano alla procedura di Gara
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nella piattaforma telematica avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

17.2 CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara nell'apposita sezione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. (DGUE nella sez. C – parte III).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- Il **Mod. C - Dichiarazione costituzione ATI- GEIE** in caso di costituzione ATI/consorzi ordinari/GEIE da costituire;
- **Ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- **Pagamento** dell'imposta di bollo secondo le modalità indicate nel presente disciplinare a comprova del pagamento effettuato (in caso di pagamento del bollo in forma virtuale). Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla **mandataria**;
- **Patto di integrità** firmato digitalmente per accettazione.
- **Garanzia Provvisoria.**

17.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 14.



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2, le categorie e le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2, le categorie e le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

1) Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2, le categorie e le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 1) il Modello G- DGUE a firma dell'ausiliaria;

2) la dichiarazione di avvalimento tramite il Mod.- Operatore Ausiliario;

3) il contratto di avvalimento (se finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione);

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Documentazione in caso di avvalimento

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (**avvalimento premiale**) il contratto di avvalimento è **presentato nell'offerta tecnica**.

18. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica è redatta attraverso una relazione descrittiva redatta secondo il modello F – Format Offerta Tecnica, in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare in ragione dei criteri e sub-criteri di



valutazione, che dovranno tenersi in considerazione nella redazione dell'Offerta Tecnica, oltre che le Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali.

Tale relazione non potrà essere superiore alle 20 pagine, esclusi gli allegati.

A tale documentazione, la cui mancanza è causa di esclusione che non può essere sanata, dovrà essere eventualmente allegato, ove previsto:

- il **Contratto di Avvalimento** (in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta);
- il **Progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;
- **Eventuali allegati** richiamati nella suddetta relazione (curricula, titoli, protocolli, convenzioni, certificati, attestazioni, brochure o qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare ed illustrare il contenuto dell'elaborato).

Qualora il concorrente presenti un elaborato difforme da quanto prescritto, la commissione giudicatrice potrà ritenerlo, a suo insindacabile giudizio, "NON APPREZZABILE" (cfr. criteri di giudizio elencati nel successivo **paragrafo**). L'adeguatezza dell'elaborato sarà giudicata anche in funzione della qualità, chiarezza e completezza tecnica dello stesso.

I documenti allegati saranno valutati discrezionalmente dalla commissione,

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata formulazione di proposte riguardanti uno o più criteri e sub-criteri comporta l'assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) relativamente al criterio o sub-criterio per il quale non è stata formulata proposta.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato nel rispetto del principio di equivalenza.

Saranno ritenute inadeguate le Offerte Tecniche che, in relazione agli elementi di valutazione (criteri e sub-criteri):

- eccedono i limiti stabiliti (una relazione tecnica superiore alle 20 pagine);
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con le normative applicabili all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

Tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione del presente disciplinare ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutti gli elaborati e alle relazioni presenti nel file.



Le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e **sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR».**

Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine; in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati.

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante.

18.1 dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica

Nel modello di offerta tecnica il concorrente sottoscrive la dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e non adeguatamente motivate.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare se l'inerenza del documento o dei documenti al segreto tecnico o commerciale, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, si fondi su una motivata e comprovata dichiarazione, pertanto le motivazioni prodotte non sono vincolanti per questa Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di accoglierle o meno, in tutto o in parte.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

La mancata sottoscrizione della citata dichiarazione è da intendersi che l'offerta tecnica presentata non contiene segreti tecnici o commerciali.

Ai sensi dell'art. 36 comma 3 del Codice, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Non è prevista la presentazione di un'offerta economica.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **considerando che il costo resta FISSO.**



20.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica, pari a max 100pt, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

<i>Criteri e Sub-criteri di valutazione</i>	<i>Punteggio discrezionale</i>	<i>Punteggio tabellare</i>
A) ESPERIENZE DEL SOGGETTO PROPONENTE	Max 35 pt	
Capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente a Enti pubblici e privati nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socioeconomico dei destinatari (la collaborazione ad operare in rete deve risultare da protocolli, accordi di programmi operativi, ecc...) <i>1 pt per ogni protocollo/accordo/convenzione allegata, che riporti chiaramente l'oggetto, gli obiettivi, le attività di competenza delle parti, le risorse messe a disposizione, i risultati attesi e la durata. Non sono considerati i documenti che non posseggano queste caratteristiche minime</i>		Max 25pt
Certificazioni di qualità Possesso di ISO 9001 – 1 pt per ogni certificazione	-	Max 5 pt
B) QUALITÀ DEL SERVIZIO	Max 60 pt	
Capacità di realizzare interventi di inserimento lavorativo, di integrazione sociale e di sostegno all'autonomia abitativa	Max 10	-
Capacità e modalità di coordinamento dell'équipe : articolazione della programmazione dei lavori dell'équipe, in relazione alle attività da gestire e alle eventuali criticità	Max 15	-
Qualificazione ed esperienza professionale degli operatori previsti (dovrà essere specificato nel dettaglio l'elenco dei componenti il gruppo di lavoro indicando, in aggiunta ai requisiti minimi delle figure professionali richieste, ulteriori competenze attinenti al servizio, in possesso degli operatori da impiegare nel servizio. Non dovranno essere allegati i cv)	Max 10	-
Disponibilità (titolarità, locazione, comodato, altro) di immobili idonei da destinare ad abitazioni e interventi di sostegno all'autonomia abitativa (allegare documentazione probatoria quale titolo di proprietà, planimetria, certificato di agibilità/abitabilità, ecc..)	Max 20	-
Capacità di progettare adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione alla comunità e di realizzare materiale per la restituzione dei risultati finali delle attività sui territori, oltre che per la valutazione e il monitoraggio delle attività	Max 5	-



C) COMPARTICIPAZIONE	Max 5 pt	
Servizi aggiuntivi e migliorativi, di cui siano illustrate chiaramente risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie impiegate, in aggiunta a quelle minime richieste dal capitolato	Max 5 pt	
Punteggio totale (elemento A + elemento B + elemento C)	Max 100pt	

Ai sensi dell'art.108, comma 7, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **55 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi indicati nella tabella precedente è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, secondo i seguenti livelli di valutazione:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio della proposta
<i>Eccellente</i>	1,0	Supera le aspettative espresse nel capitolato grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre le attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.
<i>Ottimo</i>	0,9	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
<i>Più che buono</i>	0,8	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel capitolato, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.
<i>Buono</i>	0,7	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel capitolato. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.
<i>Più che discreto</i>	0,6	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel capitolato. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.
<i>Discreto</i>	0,5	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel capitolato, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata



		da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.
<i>Più che sufficiente</i>	0,4	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel capitolato. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.
<i>Sufficiente</i>	0,3	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel capitolato. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.
<i>Scarso</i>	0,2	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto ai parametri di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.
<i>Insufficiente</i>	0,1	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel capitolato.
<i>Non apprezzabile</i>	0,0	Trattazione non presente o inerente all'argomento richiesto

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Il punteggio assegnato al singolo sub criterio prenderà in considerazione sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola con arrotondamento in eccesso qualora la cifra successiva sarà pari o maggiore di 5.

20.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

In caso di criteri tabellari: il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le verifiche sono affidate:

- 1) Al “**Seggio di Gara**” costituito dal Responsabile del Progetto/Responsabile Unico per la fase di affidamento appositamente nominato, eventualmente assistito da uno o più dipendenti amministrativi della stazione appaltante per la verifica della documentazione amministrativa e per il supporto alla Commissione Giudicatrice durante la seduta relativa all'apertura e alla verifica della consistenza dell'offerta tecnica ed economica;
- 2) Alla **Commissione Giudicatrice** appositamente nominata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 per la verifica e valutazione dell'offerta tecnica.

La prima seduta di gara si svolgerà nel giorno e l'ora che sarà comunicata attraverso la piattaforma, **almeno 1 giorno prima**.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche



e la riservatezza delle sedute **che non sono pubbliche**. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute pertanto è garantita:

- dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;
- attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura, sezione “Comunicazioni”, almeno **1 giorno** prima della data fissata. Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica.

Il seggio di gara procede alla verifica della documentazione amministrativa e ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo del presente documento nei termini sotto indicati:

- qualora dalla fase di verifica delle dichiarazioni presentate dai concorrenti emerga la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità negli elementi della documentazione amministrativa di cui al paragrafo 19;
- le operazioni di gara saranno riprese alla data successivamente stabilita, che sarà resa nota, almeno 1 giorno prima, ai concorrenti con apposito comunicato sulla piattaforma telematica;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati, ai sensi dell'art. 90, comma 1 lettera d) del Codice, tramite specifica comunicazione a mezzo Piattaforma telematica agli ammessi ed agli eventuali esclusi.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, chiarimenti o di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE approvato con Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da **n. 3 (tre)** componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la



piattaforma di approvvigionamento digitale.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Dopo la conclusione della prima fase di gara relativa alla verifica della documentazione amministrativa, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice:

- procede all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della regolarità e della consistenza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di Gara;
- esclude le eventuali offerte tecniche irregolari e comunica i nominativi degli offerenti esclusi al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1 lettera d) del Codice.

La Commissione Giudicatrice, all'esito dell'attività sopra indicata, in una o più sedute riservate procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

La Commissione Giudicatrice procederà a rendere visibile ai concorrenti attraverso la piattaforma:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice, sono inammissibili e, pertanto saranno escluse le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

Tutte le operazioni di Gara sono verbalizzate.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Fattispecie non applicabile.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

25.1 Aggiudicazione: Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei



successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice. Tale facoltà potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Parimenti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta:

- a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante;
- a verificare l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, se prevista. Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'offerta dell'aggiudicatario sarà irrevocabile fino alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

Se prevista dal Disciplinare di Gara, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, inoltre, anche prima della stipula:

- qualora sussistano motivate ragioni, secondo quanto disposto dall'articolo 17, co. 8, del Codice dei Contratti;
- qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 17, co. 9, del Codice dei Contratti, secondo quanto disposto dal precedente comma 8 del medesimo articolo 17 del Codice dei Contratti.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, del Codice dei Contratti.

Come previsto dall'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la stipula del contratto, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi **sessanta giorni** dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lettera c), del Codice dei Contratti.

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti.

Successivamente all'efficacia dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto



dall'Amministrazione Comunale di Taranto con la quale verrà sottoscritto il contratto d'appalto, a:

- fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, con le modalità previste dal Capitolato, cui si rinvia, le **polizze assicurative** per l'esecuzione delle prestazioni.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. In tal caso la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, se prevista, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali, a mero titolo indicativo, i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'avvenuta sottoscrizione del contratto sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto (con esclusione dei servizi indicati nell'allegato II.14.), è calcolato l'importo dell'**anticipazione del prezzo pari al 20 per cento** che può essere corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Per quanto riguarda le modifiche del contratto, si applica quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25.2 Cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità e le previsioni di cui all'art. 117 del Codice, all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto o dell'eventuale esecuzione anticipata del servizio, una garanzia fideiussoria pari al 5% dell'importo contrattuale valida per l'intera durata dell'appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, il versamento delle penali secondo quanto previsto nel



successivo art. 22 nonché il rimborso delle spese che l'Ambito Territoriale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'aggiudicatario, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ambito Territoriale abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. PENALI

In caso di mancato rispetto dei tempi di cui al paragrafo 4 per fatto imputabile all'operatore economico, si riconosce l'applicazione di una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale precisando che il reiterato ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti oltre 10 gg dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare di diritto la rescissione contrattuale, oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e,



per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del Bando di Gara.

30. SUPPLENTE

La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 124, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, per cui saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:



- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera c).

32. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Il Responsabile Unico del Progetto